



COMUNE DI CASAL VELINO
PROVINCIA DI SALERNO

Codice ente 10081	Protocollo n. 3450
DELIBERAZIONE N. 58 in data: 26.03.2019 Soggetta invio capigruppo <input checked="" type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: RICOGNIZIONE LIMITI IN MERITO ALLA POSSIBILITA'
 D'INSTAURARE RAPPORTI DI LAVORO DI TIPO FLESSIBILE
 PER L'ANNO 2019**

L'anno duemiladiciannove addi ventisei del mese di marzo alle ore 15,00 nell'ufficio Segreteria, previa avvisi informali, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

PISAPIA SILVIA	P
GIORDANO DOMENICO	P
CRESCENZO ANGELO	A
ABAGNALE KATIUSCIA	P

Totale presenti **3**

Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale **Avv. Diana Positano** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'**Avv. Silvia Pisapia** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



COMUNE DI CASAL VELINO PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. 83 del 26.03.2019

Oggetto: RICOGNIZIONE LIMITI IN MERITO ALLA POSSIBILITA' D'INSTAURARE RAPPORTI DI LAVORO DI TIPO FLESSIBILE PER L'ANNO 2019

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**

f.to

Dr. Raffaele Poto

IL RAGIONIERE

f.to

Dr. Raffaele Poto

Ad Iniziativa del:

- Sindaco
- Assessore al ramo
- Responsabile del Settore

LA GIUNTA COMUNALE

Premessa la propria competenza in tema di assetti organizzativi generali, politiche di gestione del personale, pianificazione e programmazione dei fabbisogni, indirizzo e controllo gestionale, come da quadro normativo vigente e con specifico riferimento agli artt. 48 e 89 del D.Lgs. n. 267/2000 e agli artt. 4 e 6 del D.Lgs. n. 165/2001;

Considerato che:

- gli enti locali sono destinatari di una pluralità di norme in materia sia di riduzione della spesa di personale che di specifici vincoli e restrizioni alle assunzioni;
- il quadro normativo (come in prosieguo dettagliato) è particolarmente complesso e di difficile lettura nonché oggetto di contrastanti orientamenti anche giurisprudenziali (sia da parte della magistratura contabile che degli organi ministeriali) e dottrinali;

Preso atto che il Comune di Casal Velino soggiace alla disciplina di cui all'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007) il cui testo vigente è il seguente:

“557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno (ndr: dal 2016 il patto di stabilità è stato sostituito con l'obbligo del “pareggio di bilancio”, come previsto dalla legge di stabilità n. 208/2015, commi da 709 a 711) assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) (abrogata dall'art. 16, comma 1, del D.L. 24/6/2016, n. 113, conv.L. 07/08/2016, n. 160)

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. 557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente. 557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”;

Preso atto che, come stabilito dall'art. 1, comma 557-ter, della medesima L. n. 296/2006, la violazione delle norme di cui sopra comporta la sanzione prevista dall'art. 76, comma 4, del decreto legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, in legge n. 133/2008 ovvero:

- divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione;
- divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi delle disposizioni in argomento;

Visto l'articolo 1, comma 475, della legge n. 232/2016, il quale ha innovato la materia e ha previsto che il mancato conseguimento del “saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali”, previsto dal comma 466 della medesima legge, comporti, tra l'altro, il divieto assoluto di assumere, però con una eccezione: “Le regioni, le città metropolitane e i comuni possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, con contratti di durata massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio, necessari a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122” e considerato che, siccome il comma 466 stabilisce che il nuovo obiettivo di finanza pubblica decorra dall'anno 2017, il suo mancato conseguimento non potrà che essere accertato con il rendiconto del 2017, quindi la norma limitativa e la connessa eccezione si applicherà nell'esercizio 2018;

Preso atto che per l'anno 2016 gli obiettivi di finanza pubblica erano stati fissati dall'articolo 1, comma 710, della legge 208/2015 e le sanzioni erano previste dal successivo comma 723, che alla lettera e) stabiliva: “l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”, di conseguenza gli enti che non hanno rispettato gli obiettivi fissati dalla legge di stabilità 2016 non potranno assumere a tempo determinato nel 2017;

Considerato che, relativamente a quanto sopra, il Comune di Casal Velino ha sempre garantito il rispetto delle norme in commento e, previsionalmente, rispetterà gli obblighi di legge anche per l'anno 2017, secondo gli atti di programmazione economico-finanziaria e le strategie di gestione poste in essere durante l'esercizio;

Visto l'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, nel testo vigente, in tema di contratti di lavoro flessibile, a mente del quale:

1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.

2. Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio di cui alla di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 276/2003, e successive modificazioni ed integrazioni, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio di cui alla all'articolo 70 del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici

a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.

5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi

dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

5-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto.

5-ter. Le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

5-quater. I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.”;

Richiamate le disposizioni e interpretazioni giurisprudenziali in materia di limitazioni al lavoro flessibile ad oggi vigenti:

- in generale, come previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 31/5/2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito con modificazioni nella legge 30/7/2010, n. 122 ed ulteriormente modificato dall'art. 16, comma 1-quater del DL n. 113/2016, convertito con modificazioni nella legge n. 160/2016: “28. A decorrere dall'anno 2011, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.
Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'art. 70, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 276/2003, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'art. 70, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.... Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale ...”;
- con riferimento alla possibilità di definizione di un unico tetto, anziché di due tetti in relazione ai diversi periodi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, si richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2012 (depositata il 6/7/2012 e pubblicata sulla G.U. del 11/7/2012), con la quale si stabilisce, tra l'altro, che “gli enti locali possono fare un calcolo “cumulativo” ovvero non per gruppi di fattispecie lavorative come afferma l'art. 9, comma 28, quindi tutte le casistiche indicate costituiscono un unico valore, nell'importo del 2009, su cui calcolare il 50%, così che l'ente può attivare qualsiasi forma lavorativa indicata, ma nel limite complessivo individuato, anche se nel 2009, per ipotesi, tale forma non era presente”;
- come previsto dalla deliberazione della Corte dei Conti – sezione Autonomie, n. 2/2015/QMIG, “Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma

28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.”; – ai sensi della deliberazione Corte dei Conti sezione Autonomie n. 23/2016, “il campo di applicazione dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 deve intendersi riferito alle ipotesi di conferimento di incarichi, di vario genere, finalizzati all'instaurazione di nuovi rapporti a tempo determinato che producono un incremento della spesa per il personale” e “la ratio del medesimo art. 9, comma 28, appare chiaramente rinvenibile nella volontà di limitare la spesa per le assunzioni di personale con tipologie contrattuali a tempo determinato finalizzate ad eludere i vincoli in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato, riconducendo il lavoro flessibile nell'alveo naturale dei requisiti di temporaneità o eccezionalità previsti dagli artt. 7, comma 6, e 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 ed evitando che il relativo utilizzo si trasformi in un mezzo per colmare le lacune ordinarie dell'Ente (vedi deliberazione Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 11/2012)” e, ancora, “devono intendersi, di contro, escluse dalle limitazioni di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2010, le modalità di utilizzo del personale che, senza comportare un incremento della spesa complessiva, siano dirette ad ottimizzare l'allocazione delle risorse umane attraverso una distribuzione più efficiente sul territorio, realizzata con la cessione dell'attività lavorativa di dipendenti ovvero con la costituzione di uffici comuni per la gestione in forma associata di funzioni e servizi (art. 30 TUEL)”;

- per quanto predetto, con riferimento alle tipologie di spese da ricomprendere o meno nel tetto con riferimento alle spese per “convenzioni” si ritiene che:

a) debbano essere ricomprese all'interno delle spese per “convenzioni” le spese per l'utilizzo dell'attività lavorativa di dipendenti di altre amministrazioni ai sensi del comma 557 dell'articolo unico della legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005) per un max di 12 ore settimanali oltre le 36 ore di lavoro ordinario, c.d. “scavalco d'eccezione,” possibile limitatamente a determinati enti (cfr. Corte dei Conti sez. reg.contr. Lombardia, deliberazione n. 303/2014/PAR);

b) non debbano essere ricomprese all'interno delle spese per “convenzioni” le spese sostenute per l'acquisizione di personale “comandato” o “distaccato” da altre amministrazioni, stante il favor del legislatore al perseguimento di una distribuzione efficiente del personale evitando incremento della spesa pubblica globale (cfr. Corte dei Conti sez. reg.contr. Toscana, deliberazione n. 6/2012/PAR, Lazio n. 33/2012/PAR) nonché quelle sopportate in regime di continuità con il rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel periodo transitorio e limitato della cessione contrattuale e in assenza di contestuale sostituzione a tempo determinato o indeterminato (in quanto può ritenersi un mero riutilizzo giuridico dello stesso rapporto di lavoro di cui l'amministrazione è già titolare a tempo indeterminato senza alcuna soluzione di continuità del rapporto medesimo, con conseguente e corrispondente riduzione di spesa a tale titolo), le spese per l'utilizzo dell'attività lavorativa di dipendenti di altre amministrazioni ai sensi del comma 557 dell'articolo unico della legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005) nei limiti orari di un unico rapporto di lavoro a tempo pieno (cfr. Corte dei Conti sezione Autonomie deliberazione n. 23/2016), le spese sostenute per convenzioni ex art. 30 del Tuel per lo svolgimento di funzioni associate e le spese per l'utilizzo del personale su più amministrazioni ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/1/2004, cioè in virtù del c.d. “scavalco condiviso” nel limite delle 36 ore settimanali (cfr. Corte Conti sez. Lazio n. 33/2012/TAR del 6/6/2012, Puglia n. 99/2012, Lombardia, deliberazione n. 303/2014/PAR, sezione Autonomie n. 23/2016); – sono da ricomprendere all'interno delle voci che concorrono a formare la spesa di personale sostenuta nell'anno 2009 le eventuali assunzioni ex art 110, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, quelle ex art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000 (cfr. deliberazione Corte dei Conti Campania n. 493/2011), nonché quelle ex art. 108 del D.Lgs. n. 267/2000 (direttore generale), i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i contratti di formazione lavoro e altri rapporti formativi, la somministrazione di lavoro e il lavoro accessorio, i lavoratori socialmente utili (per la quota a carico del bilancio dell'ente Corte Conti, sezione Autonomie delibera n. 1/2017);

– non sono da ricomprendere le assunzioni ex art 110, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, sia per personale ascritto a qualifica dirigenziale che di alta specializzazione, come disposto dall'ottavo periodo dell'art. 28, comma 9, D.L. n. 78/2010 nel testo vigente così come previsto dalla legge 160/2016, che ha convertito il DL 113/2016, all'articolo 16, comma 1 quater, disponendo l'esclusione dalle limitazioni previste per la spesa flessibile le assunzioni a tempo determinato, in base all'articolo 110, comma 1, del Dlgs 267/2000, superando di fatto quanto imposto dalla deliberazione n. 14/2016 della sezione Autonomie, che includeva tali incarichi dirigenziali a tempo determinato nel campo di applicazione dell'articolo 9, comma 28, del DL 78/2010, in quanto quest'ultimo non li elencava tra i soggetti esclusi;

- non sono da ricomprendere all'interno delle voci che concorrono a formare la spesa di personale di cui al comma 557 dell'art. unico della legge 27/12/2006, n. 296 (finanziaria 2007) nè all'interno del tetto del lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, le eventuali spese per lavoro flessibile (es. assunzioni a tempo determinato, tirocini formativi extra-curricolari, ecc.) interamente finanziate da U.E., ISTAT e privati, come da deliberazioni Corte dei Conti sezione Autonomie n. 21/2014 e Piemonte n. 67/2015/PAR;

nell'ipotesi di cofinanziamento i limiti si applicano con riferimento alla quota finanziata da altri soggetti o dall'ente;

– nell'ambito del vincolo generale sopra indicato, l'art. 14 del D.L. 24/4/2014, n. 66, convertito in Legge 23/6/2004, n. 89, detta ulteriori limitazioni in tema di co.co.co. e, pertanto, a decorrere dall'anno 2014 il Comune di Casal Velino può stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite dell'1,1% della spesa del personale risultante dal conto annuale del 2012;

Dato atto, altresì, che la Sezione della Autonomie con la deliberazione n. 1/2017 legittima il ricorso a forme flessibili di lavoro anche per gli enti che non vi hanno fatto ricorso nel triennio 2007 – 2009, purchè con motivato provvedimento si

proceda a effettuare le assunzioni per assoluta necessità e nel rispetto dell'articolo 36, commi 2 e seguenti, del Dlgs 165/2001 per far fronte a un servizio essenziale, la spesa così determinata sarà a sua volta il parametro finanziario per gli anni successivi.

Preso atto che la spesa di personale sostenuta nel 2009, presa a riferimento per la definizione del tetto, è da intendere in termini di competenza, in linea con quanto deliberato dalla Corte dei Conti Sezioni riunite (deliberazione n. 7/2011) in materia di tagli agli incarichi di studio ricerca e consulenza, laddove si legge: **“(...)** **la programmazione delle spese per incarichi di studio e consulenze per l'annualità 2011, ove dovesse agganciarsi al parametro della cassa, potrebbe assumere carattere aleatorio, in ragione della casualità dell'entità delle liquidazioni effettuate dalle amministrazioni locali nell'anno 2009, in ragione del fisiologico scarto temporale fra l'affidamento dell'incarico e il pagamento del corrispettivo concordato. Assumere a riferimento il dato di cassa relativo all'anno 2009 potrebbe non essere funzionale alle esigenze di contenimento della spesa sottesa al decreto legge n. 78 del 2010”;**

DATO ATTO CHE la spesa per le forme flessibili di lavoro sostenuta dal comune di Casal Velino nell'anno 2009 è stata la seguente:

Riferimento	Tipologia di lavoro	Spesa anno 2009	totale del periodo
D.L. 78/2010 e s.m.i. - art. 9, c. 28	Tempo determinato art. 92 Tuel	129.508,71	
	Convenzioni		
	Co.co.co.		
	Art. 90, 108, 110 c.2 Tuel	292.736,07	
	Contratti di formazione lavoro		
	Altri rapporti formativi		
	Somministrazione di lavoro		
	Lavoro accessorio art. 70, c.1, lett.d) D.Lgs. n. 276/2003		
L.S.U.			

Verificato che a valere sul tetto di spesa del Comune di Casal Velino sono in essere obbligazioni per complessivi € 197.746,48 derivanti da:

Tipologia contratti lavoro flessibile Comune Casal Velino Contratti in essere e da contrarre nel corso del 2019	Data costituzione rapporto	Costo 2019 (O/D o corrisp., O/R, IRAP)
Art. 90, 108, 110 c.2 Tuel	184.760,61	12.249,16
N° 1 Convenzioni		

Considerato che i limiti e i residui margini di spesa tutti sopra definiti saranno oggetto di successive modifiche ed integrazioni alla luce della normativa e/o dei pronunciamenti giurisprudenziali o dottrinali che nel frattempo dovessero intervenire;

Visto l'art. 163 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sugli ordinamenti degli Enti Locali”;

PROPONE (A DELIBERATO)

1. di prendere atto della normativa di riferimento e della giurisprudenza e dottrina prodotta in merito alle limitazioni in materia di assunzioni per lavoro flessibile degli Enti Locali;

2. di dare atto che, per tutto quanto in premessa esposto e in questa sede integralmente richiamato, per l'anno 2019, i tetti di spesa del Comune di Casal Velino per rapporti di lavoro flessibile (assunzioni con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 92 del D.Lgs. n. 267/2000, assunzioni ex artt. 90 e 110 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, convenzioni, collaborazioni coordinate e continuative, CFL e altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro e lavoro accessorio, LSU), così come disposto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 31/5/2010, n. 78, convertito dalla legge 30/7/2010, n. 122, e ss.mm.ii., sono determinati come segue:

– Tetto di spesa Comune Casal Velino per acquisizione personale mediante lavoro flessibile (100% anno 2009): € 211.122,39;

3. di dare atto che i predetti limiti potranno essere oggetto di successive modifiche e/o integrazioni a seguito di pronunciamenti della Sezione Autonomie della Corte dei Conti o di modifiche legislative;

4. di dare atto che nel corso dell'anno 2019 il Comune di Casal Velino potrà programmare e procedere a nuove acquisizioni di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite di € 211.122,39 -(duecentoundicimilacentotridue/39)

LA GIUNTA COMUNALE

ACQUISITA la proposta che precede con acclusi pareri ex. Art. 49 D.Lgs n. 267/2000;


NON ACQUISITE osservazioni in merito;

CON VOTI unanimi espressi come per legge;

D E L I B E R A

1. Recepirsi integralmente la proposta che precede la quale forma parte integrante del dispositivo.
2. Rimettere, per l'esecuzione, copia del presente provvedimento a:
 - Settore II - Ufficio: Ragioneria;

Con separata votazione, ad esito unanime, resa nei modi e termini di legge la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Adv. Silvia Pisapia

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Adv. Diana Positano

- Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
 Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. prof. n. 3452)
 Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n.)

Addì, 09.04.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Adv. Diana Positano

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

ADDI', 09.04.2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
Adv. Diana Positano

Diana Positano

- Si certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità,
 è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì,

è divenuta **ESECUTIVA** il giorno 09.04.2019 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO
COMUNALE

f.to Adv. Diana Positano

TRASMESSO PER L'ESECUZIONE A :

- SETTORE.....II..... UFFICIO.....Ragioneria.....
- SETTORE UFFICIO.....
- SETTORE..... UFFICIO.....
- SETTORE.....UFFICIO.....